



## Scheda Strumenti di Conciliazione

**Titolo**

**Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili) – Legge n. 104/1992**

**Ente erogatore**

INPS

**Descrizione servizio**

Il servizio: Il congedo straordinario è un **periodo di assenza dal lavoro retribuito**, concesso ai lavoratori dipendenti privati, anche part-time, che assistano familiari con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 che non siano ricoverati a tempo pieno (h24) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

È possibile richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa, pertanto chi ha più di un familiare disabile può usufruire del congedo per ciascuno di essi, ma senza superare il limite complessivo dei due anni. Il beneficio è frazionabile anche a giorni.

Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili vengono riconosciuti ad un Referente unico, quindi non possono essere richiesti da più di un lavoratore per la stessa persona disabile. Tuttavia, è prevista un'eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili, che possono fruire del beneficio anche alternativamente, purché non utilizzino i permessi negli stessi giorni.

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo. I periodi di congedo non vengono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

Chi può accedervi: Possono presentare domanda di congedo straordinario i **lavoratori dipendenti** secondo il seguente ordine:

- coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente:

- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.

Non possono richiedere il congedo straordinario:

- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

La normativa: La persona per la quale si chiede il congedo deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS. Il riconoscimento della disabilità grave ha effetto dalla data di rilascio dell'attestato o dalla data della domanda, se specificato.

L'Inps, con la circolare n. 32, 6 marzo 2012, ha ammesso delle eccezioni all'impossibilità di richiedere il congedo straordinario qualora il familiare da assistere sia ricoverato a tempo pieno, elencando i seguenti casi:

- interruzione del ricovero a tempo pieno del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;</li> <li>• ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.</li> </ul>
<p><b>Come Aderire</b></p>	<p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• online all'INPS attraverso il servizio dedicato;</li> <li>• attraverso il Contact center, telefonando ai numeri 803 164 o 06 164 164;</li> <li>• attraverso enti di patronato e intermediari dell'Istituto.</li> </ul> <p>In caso di adozione nazionale/internazionale è necessario indicare nella domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• data ingresso in famiglia;</li> <li>• data di adozione/affidamento;</li> <li>• data di ingresso in Italia;</li> <li>• data del provvedimento;</li> <li>• tribunale competente;</li> <li>• numero provvedimento.</li> </ul>
<p><b>Link</b></p>	<p><a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50097">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50097</a></p>
	